DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1993

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone

(93/452/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le domande presentate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

considerando che, tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che le disposizioni contenute negli allegati della direttiva 77/93/CEE sono state riesaminate, in base ad una valutazione dei rischi di diffusione di organismi nocivi, nell'intento di adeguarle alle esigenze del mercato unico;

considerando che la valutazione dei rischi di diffusione di organismi nocivi è stata alla base della modifica e della revisione delle relative disposizioni della suddetta direttiva;

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha stabilito che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi, purché siano soddisfatte determinate condizioni tecniche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE relativamente all'allegato III, parte A, punto 1, per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

2. Debbono essere rispettate le condizioni seguenti:

a) i vegetali devono essere del tipo « bonsai » del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli;

b) il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dallo Stato membro importatore, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena;

c) i vegetali devono essere stati fatti crescere e curati per almeno due anni consecutivi in vivai di bonsai ufficialmente riconosciuti. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti di bonsai deve essere messo a disposizione della Commissione entro il trenta novembre di ogni anno. In detto elenco deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione nella Comunità nell'anno successivo, alle condizioni previste dalla presente decisione;

d) per quanto concerne lo Juniperus, i vegetali del genere Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., prodotti nei suddetti vivai di bonsai o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza di eventuali organismi nocivi; per quanto concerne il Chamaecyparis e il Pinus, i vegetali del genere Chamaecyparis Spach e del genere Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di bonsai o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza di eventuali organismi nocivi.

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

Gli organismi nocivi considerati sono :

— per i vegetali di Juniperus :

— Aschistonyx eppoi Inouye,

— Gymnosporangium spp.,

— Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

— Popillia japonica Newman,

— qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità ;

— per i vegetali di Chamaecyparis :

— Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.,

— Popillia japonica Newman,

— qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità ;

— per i vegetali di Pinus :

— Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.,

— Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

— Coleosporium paederiae,

— Coleosporium phellodendri Komr.,

— Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

— Dendrolimus spectabilis Butler,

— Peridermium kurilense Dietel,

— Popillia japonica Newman,

— Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

— qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli infetti debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato ;

e) i casi in cui la presenza degli organismi nocivi considerati è stata constatata nel corso delle ispezioni effettuate conformemente alla lettera d), devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi considerati, indicati nella lettera d) con la loro denominazione scientifica, implica per il vivaio di cui trattasi una perdita dello status di cui alla lettera c). In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo ;

f) i vegetali destinati ad essere spediti nella Comunità debbono rispondere alle seguenti condizioni :

— la loro crescita deve aver avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima, oppure in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi ;

— se appartengono al genere Pinus e in caso d'innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., il portinnesto dev'essere ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano ;

— i vegetali debbono essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 20 cm da terra ;

— ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale giapponese di protezione dei vegetali, tale da permettere l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura ;

— sui vegetali non dev'essere stata constatata, nel corso delle ispezioni di cui alla lettera d), la presenza degli organismi nocivi considerati e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui alla lettera e) ;

— sui vegetali non debbono essere presenti frammenti di altri vegetali ;

g) l'organismo ufficiale giapponese di protezione dei vegetali garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati ;

h) i vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appresso denominato « il materiale ») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Giappone conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, in base agli esami di cui all'articolo 6 della medesima per quanto riguarda le condizioni ivi stabilite, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere da a) a g).

Sul certificato devono figurare :

— il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti,

— i marchi di cui alla lettera f), nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura,

— l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione,

— nella voce « dichiarazione supplementare » la frase « La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 93/452/CEE » ;

i) il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali dev'essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario, che consenta l'identificazione delle partite ;

j) prima che venga immesso in commercio il materiale deve essere sottoposto, dopo l'ingresso nella Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di crescita attiva nel caso dei vegetali di Pinus e di Chamaecyparis e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi ;

k) la quarantena di cui alla lettera j), successiva all'ingresso nella Comunità, deve :

— avvenire sotto il controllo degli organismi ufficiali competenti degli Stati membri interessati ; le varie operazioni devono essere eseguite da personale ufficialmente riconosciuto e formato, assistito dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE, secondo la procedura ivi stabilita ;

— essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi,

— comprendere, per ogni elemento del materiale :

— esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi,

— esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi ;

l) le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui alla lettera j), non è stato trovato esente dagli organismi considerati, debbono essere immediatamente distrutte ;

m) gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui alla lettera j) ;

n) prima di introdurre materiale in uno Stato membro, l'importatore notifica la spedizione con sufficiente anticipo alle autorità responsabili dello Stato membro interessato, indicando :

— il tipo di materiale,

— il quantitativo,

— la data dichiarata d'importazione,

— il luogo della quarantena.

Egli deve essere ufficialmente informato, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate alle lettere da a) a m) ;

o) il materiale sottoposto, nello Stato membro d'importazione, alla quarantena di cui alla lettera j), trovato esente, durante il periodo di quarantena, dagli organismi nocivi considerati, conservato in condizioni appropriate, può essere trasferito all'interno della Comunità soltanto qualora siano rispettate le seguenti condizioni :

— dev'essere rilasciato un passaporto delle piante di cui alla direttiva 77/93/CEE, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 77/93/CEE ; tale passaporto dev'essere fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale ;

— il passaporto delle piante di cui al primo trattino deve indicare il nome del paese d'origine.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1° ottobre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione, con una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica dal 1° giugno 1993 sino al 31 dicembre 1994 per i vegetali di Pinus e di Chamaecyparis e, nel periodo compreso tra il 1° novembre 1993 e il 31 marzo 1994, per i vegetali di Juniperus. Essa può essere revocata anticipatamente qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono insufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi o non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione